Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018

Corso ai Presidenti di seggio del 27 febbraio 2018

a cura di Giovanna Pretto, Daniela Agostini, Antonella Ronzan

QUANDO SI VOTA

Si vota **esclusivamente**

DOMENICA 04 MARZO 2018

dalle ore 7,00 alle ore 23,00

IL CORPO ELETTORALE

Art. 48 Costituzione → Suffragio universale

SONO ELETTORI:

- tutti i cittadini ITALIANI (uomini e donne) senza distinzione di sesso, di censo o di cultura,
- MAGGIORENNI (tranne che per il Senato..) che non si trovino in casi di incapacità civile o indegnità morale previsti dalla legge o per effetto di sentenza penale irrevocabile

ART. 48 COSTITUZIONE

- La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO e ne assicura l'effettività.
- A tal fine è istituita una CIRCOSCRIZIONE ESTERO per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

GLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Fino alla primavera 2003 potevano esercitare il diritto di voto, per qualsiasi tipo di consultazione, SOLTANTO nel Comune in cui risultavano iscritti nelle liste elettorali.

GLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO - 2

Poi è stato introdotto il voto per corrispondenza.

La Legge Costituzionale n. 1/2000 HA MODIFICATO l'art. 48 della Costituzione istituendo una CIRCOSCRIZIONE ESTERO

La legge Costituzionale 1/2001 HA MODIFICATO gli artt.56 e 57 della Costituzione (numero dei parlamentari che possono essere eletti nella Circoscrizione ESTERO):

- dei 630 Deputati: 12 sono eletti nella Circoscrizione Estero
- dei 315 Senatori: 6 sono eletti nella Circoscrizione Estero

ELEZIONI POLITICHE – LA NORMATIVA

- L. 03.11.2017 N. 165 “Modifiche al sistema di elezione alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei Collegi elettorali uninominali e plurinominali”

- D.P.R. 30.03.1957, N. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recante norme per l’elezione della Camera dei Deputati”

- D. Lgs 20.12.1993, n. 533 “Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”

IL PARLAMENTO

Attualmente:

- resta in carica 5 anni
- è bicamerale (Camera e Senato: stesse funzioni, ma composizione diversa per numero ed età minima)
- svolge funzione legislativa (esclusiva o concorrente)

LA CAMERA

Chi sono gli ELETTORI?

- cittadini italiani
- che hanno compiuto 18 anni il giorno della votazione
- iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica

IL SENATO

Chi sono gli ELETTORI?

- iscritti nelle liste elettorali che hanno compiuto il 25° anno di età

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE - N. 165 del 3 novembre 2017

La c.d. Rosatellum bis 2.0 costituisce la nuova disciplina per l'elezione delle Camere dalle prossime consultazioni politiche del 4 marzo 2018.

Tale norma, nata per armonizzare le modalità di elezione delle due Camere e rispondere alle pronunce di incostituzionalità della Corte Costituzionale, modifica:

- sia l'ultimo sistema elettorale utilizzato nel 2013 (il proporzionale con lunghe liste bloccate in collegi ampi e largo premio di maggioranza nazionale alla Camera, senza preferenze, noto come "Porcellum");

- sia le versioni che si sono succedute a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale.

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE - Il D.Lgs 15 dicembre 2017 n. 189

Il D.Lgs 189/2017 ha individuato i collegi della Camera e del Senato, prevedendo due tabelle per la Camera e due per il Senato.

Il "Rosatellum bis" è un sistema elettorale di tipo misto (percentualmente per il 61% proporzionale e 37% maggioritario, con il 2% dei seggi assegnati all'Estero).

La penisola è divisa in circoscrizioni:

- 20 per il Senato: una per ciascuna regione
- 28 per la Camera: una per Regione per tutte le regioni escluse il Piemonte (2), la Lombardia (4), il Veneto (2), il Lazio (2), la Campania (2) e la Sicilia (2).

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE - Il D.Lgs 15 dicembre 2017 n. 189

	Camera dei Deputati n. 630	Senato della Repubblica n. 315
Quota maggioritaria	232 eletti in collegi uninominali	116 eletti in collegi uninominali
Quota proporzionale	386 eletti in collegi plurinominali	193 eletti in collegi plurinominali
Estero	12	6

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE -MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- Nei COLLEGI UNINOMINALI i parlamentari sono eletti con un sistema maggioritario a turno unico (C.d. "first past the post"): il candidato che riceve più voti validi nel collegio viene eletto direttamente.
- In caso di parità tra più candidati all'uninominale non si ricorre a un turno di ballottaggio, come accade ad esempio in caso di parità nell'elezione del Sindaco in Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti: è infatti dichiarato eletto il candidato più giovane d'età. In caso di vacanza in un collegio uninominale, invece, si tengono elezioni suppletive (come accadeva anche con il "Mattarellum", cioè la legge elettorale in vigore tra il 1993 e il 2005).
- Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi nella quota proporzionale non vi sono particolari differenze nell'assegnazione tra Camera e Senato (e anche lo sbarramento è sempre calcolato al 3% per le liste e il 10% per le coalizioni su base nazionale).
- L'unica differenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 della Costituzione, è che per il riparto dei seggi delle liste al Senato si deve tener conto dei risultati delle singole regioni e non di quello a livello nazionale.

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

- Nei COLLEGI PLURINOMINALI del proporzionale le liste sono invece corte e bloccate secondo un ordine numerico (non sono previste preferenze) e i nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulla scheda. Salvo i casi previsti in legge per circoscrizioni particolari a livello territoriale, gli eletti della Camera sono da 3 a 8 per ciascun collegio plurinominale, mentre per il Senato da 2 a 8 eletti per collegio.
- La legge prevede la possibilità di costituire coalizioni, che devono essere omogenee a livello nazionale. La coalizione comporta la presentazione di un candidato comune per tutte le liste collegate nei collegi uninominali, con una presenza di liste separate nel proporzionale.

L’ELETTORE DEVE …

L'elettore deve presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito della tessera elettorale stessa e di un idoneo **documento di riconoscimento** (carta d'identità e altri documenti di riconoscimento rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, purché muniti di fotografia, e quindi idonei a consentire l'identificazione).

Vedasi, inoltre, circolare della Prefettura che rende idoneo all’identificazione anche la ricevuta della carta di identità elettronica.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI - 1

Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
- la ricevuta della carta di identità elettronica.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI - 2

- in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

- in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione

IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI - 3

L'attestazione di cui alla precedente slide avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il Presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del T.U. n. 361/1957;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti dei partiti, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.

CHI PUO' VOTARE NEL SEGGIO?

Elettori non compresi nella lista che possono votare nella sezione:

- coloro che si presentano con un'attestazione del Sindaco
- i componenti del seggio
- i rappresentanti di lista
- Agenti di P.S., militari, VV.FF. in servizio nel comune
- gli elettori non deambulanti (con certificazione medica)

Tutti gli elettori sopra elencati debbono essere aggiunti in calce alla lista di sezione e di essi va fatta menzione nel verbale.

Per essi debbono essere inoltre autenticate le relative schede.

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Ogni lista ha la facoltà di designare i propri rappresentanti presso gli Uffici di Sezione (seggi)

RAPPRESENTANTI DI LISTA - DESIGNAZIONE

La designazione può essere fatta:

- dai DELEGATI DI LISTA indicati al momento di presentazione della lista
- oppure da sub-delegati designati in forma autentica

RAPPRESENTANTI DI LISTA – DESIGNAZIONE - TEMPISTICA

- Dopo la costituzione del Seggio e comunque PRIMA dell'inizio della votazione, il Presidente ammette i r.d.l. in base alle designazioni pervenutegli, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione
- Ogni lista può designare un rappresentante effettivo ed uno supplente
- Gli atti di designazione devono essere firmati in forma autentica dai delegati, di cui agli elenchi consegnati al Presidente assieme agli oggetti ed atti necessari per le operazioni dell'Ufficio di Sezione

RAPPRESENTANTI DI LISTA – DIRITTI E FACOLTA’

- Hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale sedendo al tavolo dell’Ufficio o in sua prossimità
- Possono fare inserire sinteticamente a verbale eventuali dichiarazioni
- Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre e agli accessi della sala delle elezioni
- Sono autorizzati a portare (nell’interno della sede della Sezione) un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno del partito o del gruppo politico che rappresentano

RAPPRESENTANTI DI LISTA - REQUISITI

Ogni rappresentante di lista deve:

- essere elettore dello stesso Collegio circoscrizionale per l'elezione della Camera e della stessa Circoscrizione regionale per il Senato;
- deve saper leggere e scrivere.

Il primo requisito va accertato dal Presidente dell'Ufficio.

RAPPRESENTANTI DI LISTA - VOTO

I rappresentanti di lista possono votare nel Seggio dove sono designati a condizione che:

- per la Camera, siano elettori del Collegio circoscrizionale
- per il Senato, siano elettori della Circoscrizione elettorale regionale

MODELLO SCHEDA ELETTORALE – Camera dei Deputati

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN **SEGNO** SUL CONTRASSEGNO DELLA **LISTA PRESCELTA** ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO.

SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del 4 marzo 2018
CIRCOSCRIZIONE
VENETO 2
COLLEGIO PLURINOMINALE
VENETO 2 - 02
COLLEGIO UNINOMINALE
VENETO 2 - 05

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

MODELLO SCHEDA ELETTORALE – Camera dei Deputati

MODELLO SCHEDA ELETTORALE – Senato della Repubblica

MODELLO SCHEDA ELETTORALE – Senato della Repubblica

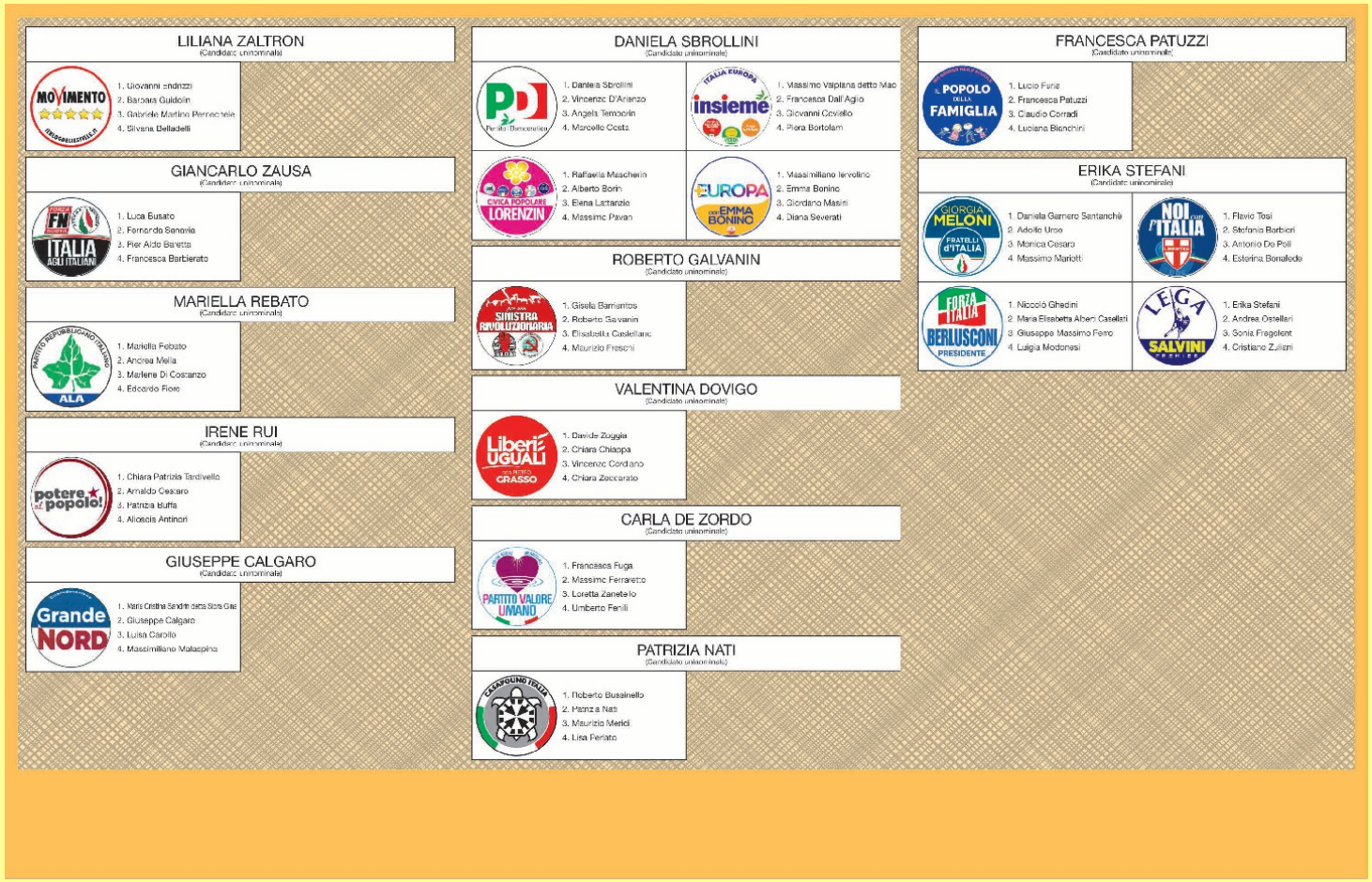

COME SI VOTA

Nel **rettangolo superiore** della scheda è posto il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, nella parte inferiore, è presente il simbolo della lista o delle liste che lo sostengono, con accanto i candidati nel collegio plurinominale

COME SI VOTA - 1

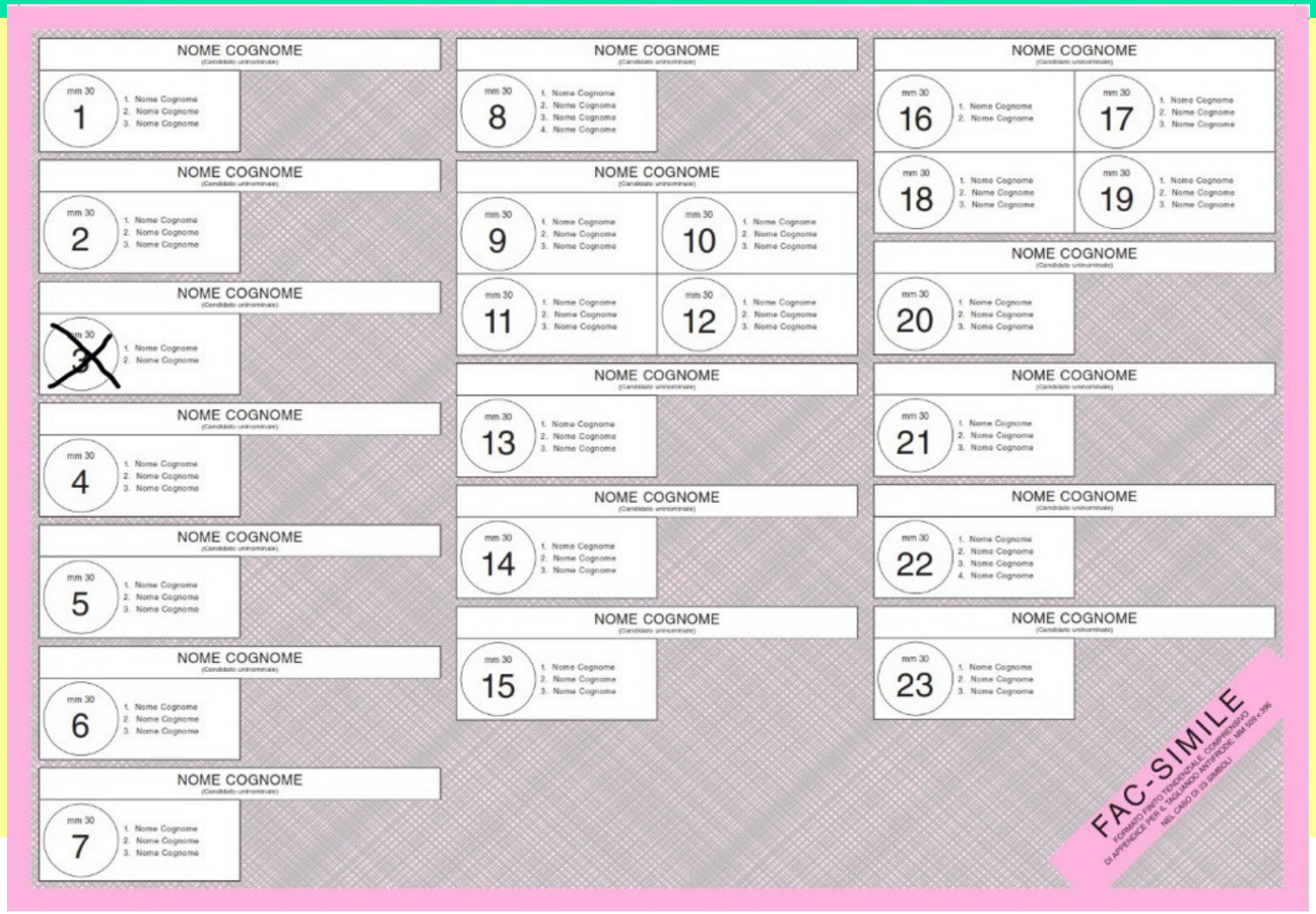

COME SI VOTA - 1

- Tracciando un segno per la lista al collegio plurinominale prescelta → il voto va alla lista prescelta e al candidato uninominale ad essa collegato

COME SI VOTA - 2

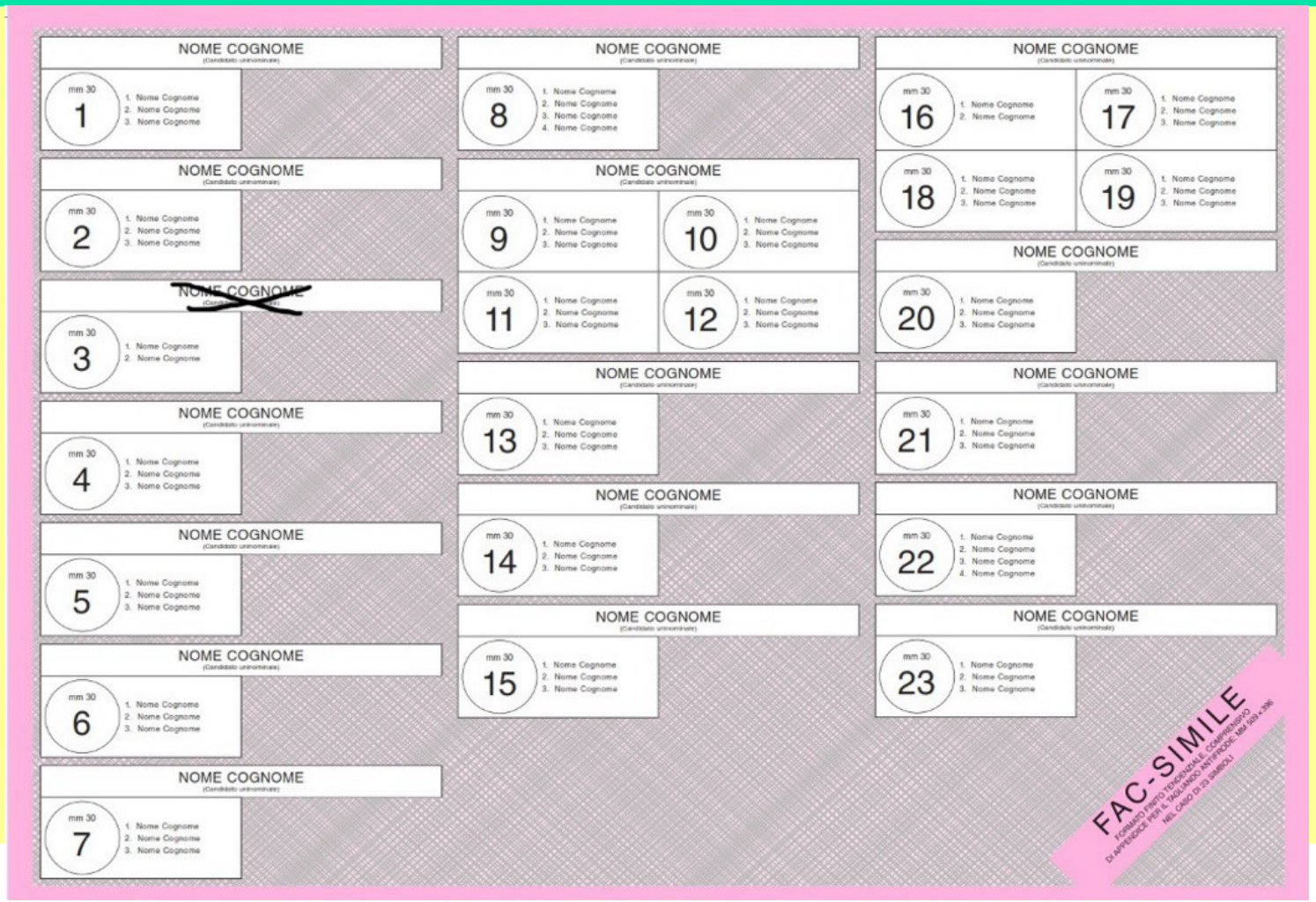

COME SI VOTA - 2

- Tracciando un segno su un candidato uninominale → il voto va al candidato uninominale e si estenderà alla lista o alle liste ad esso collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista

COME SI VOTA - 3

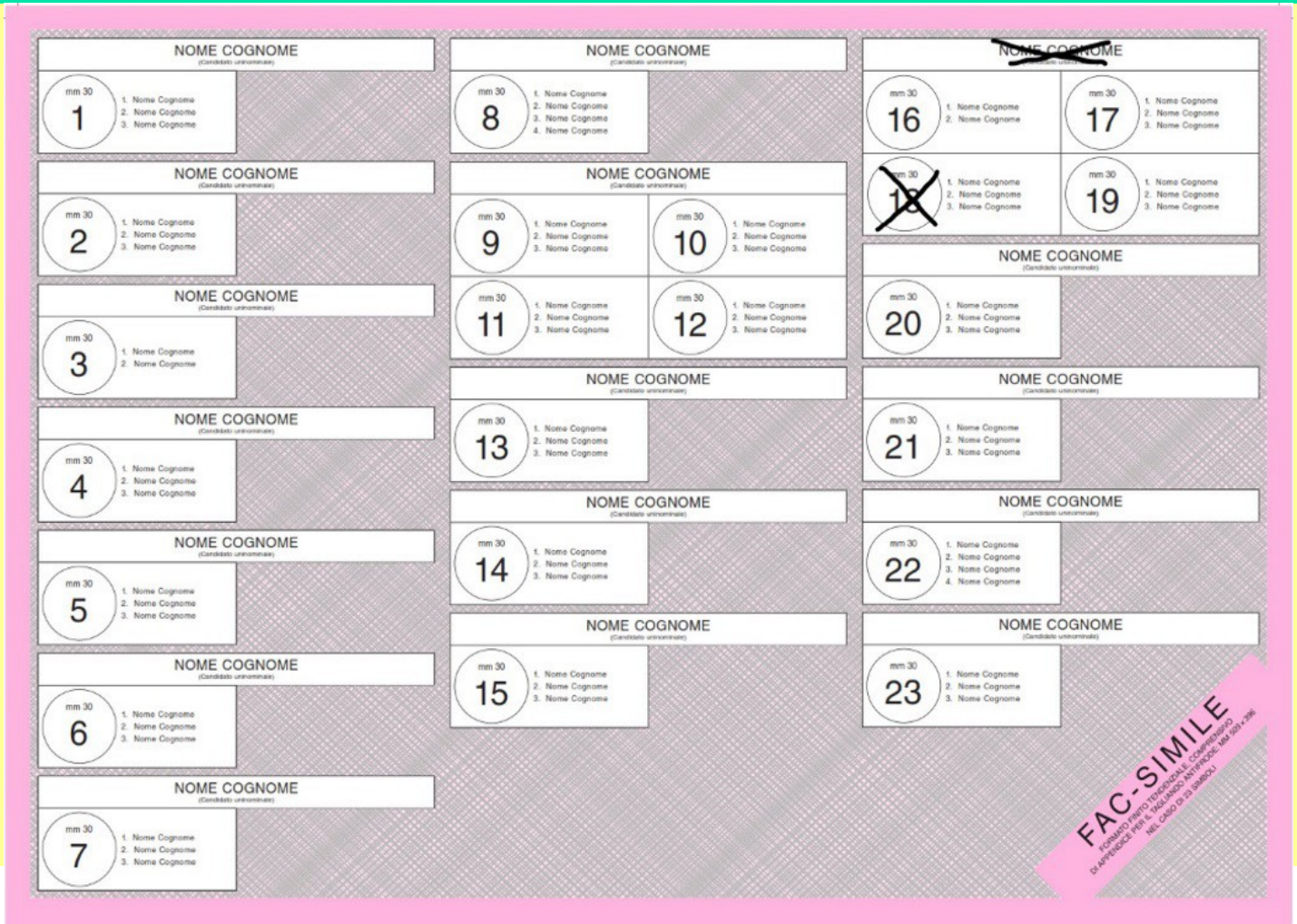

COME SI VOTA - 3

- Tracciando un segno sia sul candidato uninominale, che sulla lista o su una delle liste collegate → il voto va alla lista prescelta e al candidato uninominale ad essa collegato

COME SI VOTA – 4 –

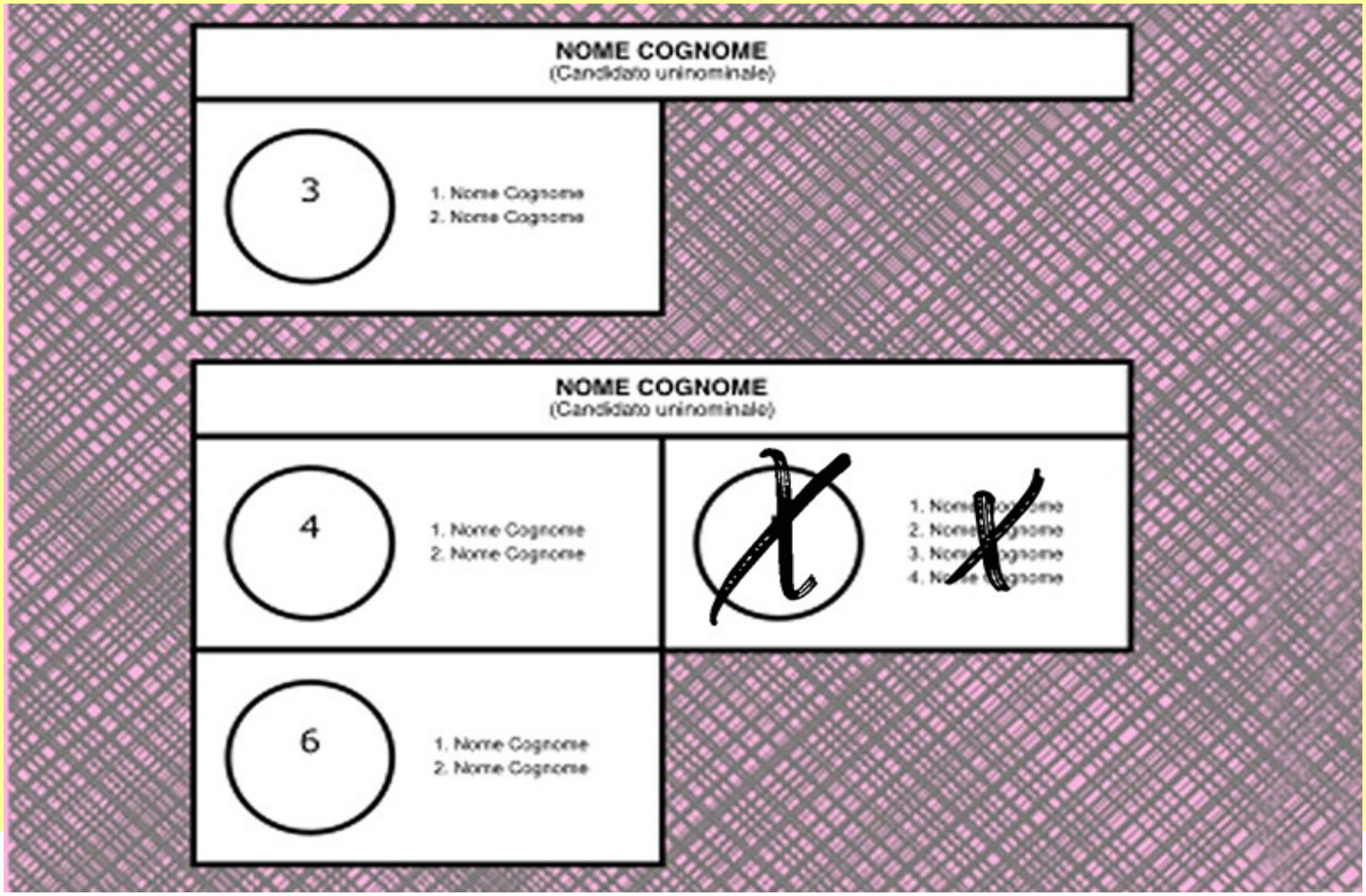

COME SI VOTA – 4 –

È da considerarsi valido il voto espresso tracciando un segno sul simbolo di una lista e un altro sulla lista dei candidati plurinominali della stessa lista.

La legge elettorale infatti prevede che *"se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale". Art. 59bis, c.2, DPR 361/1957 come modificato dalla L. 165/2017*

COME SI VOTA – 5

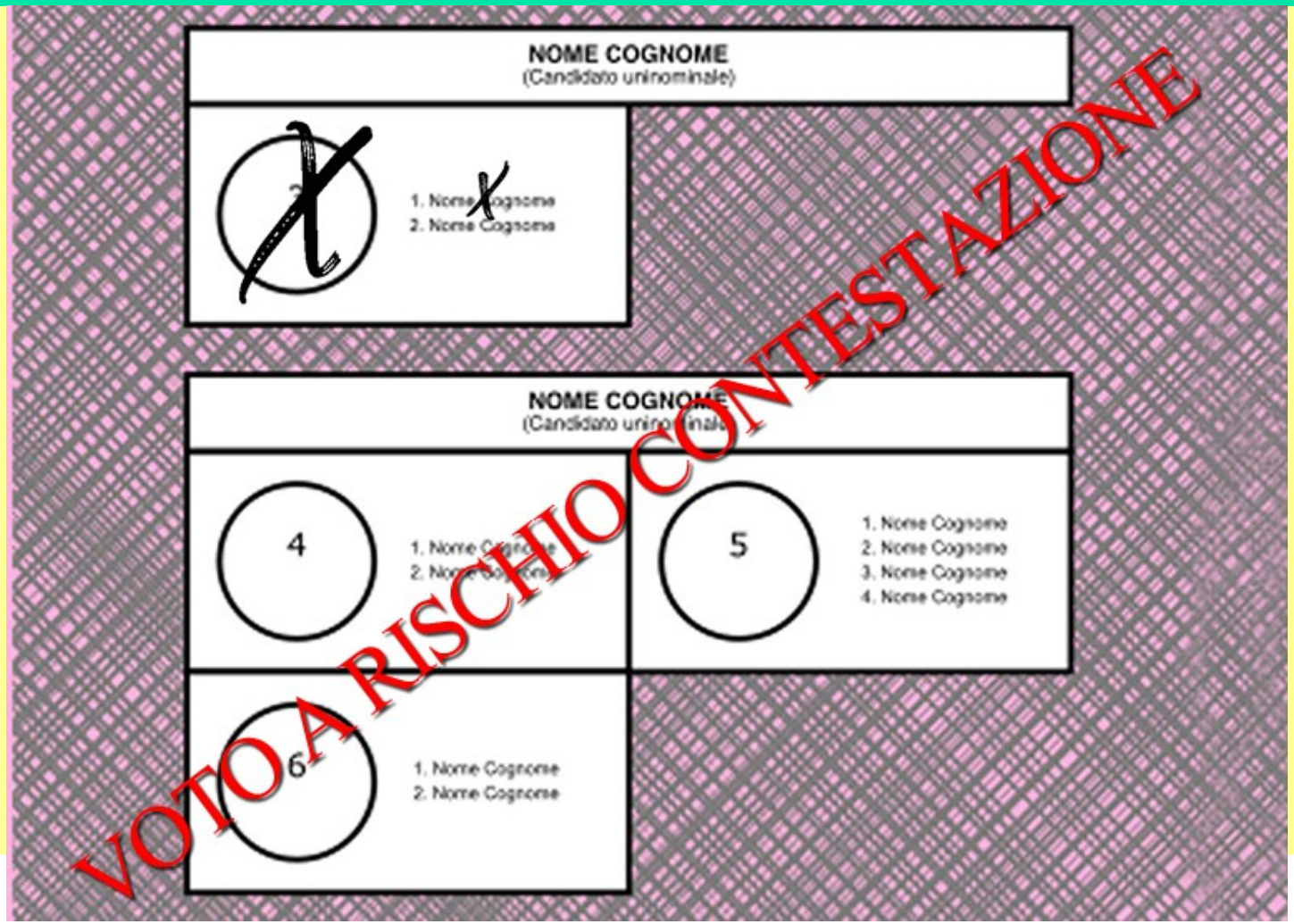

COME SI VOTA – 5

La legge parla di *"un segno sulla lista di candidati"* e non sul singolo nome, dato che il Rosatellum non prevede il voto di preferenza.

Anche se l'intenzione dell'elettore di votare per quella lista sembrerebbe chiara, i voti espressi con un segno su uno specifico candidato plurinominale **potrebbero essere contestati** perché potrebbero rappresentare un modo per rendere identificabile il voto.

COME SI VOTA - 6

Se sono stati espressi voti su PIU' candidati uninominali e/o su PIU' liste, anche collegate fra loro,

LA SCHEDA E' NULLA

COME SI VOTA - 6

2018 02 13 000031d 240×340 Impaginaz. Collocaz. aree in sing. pag. (con tutti n. cand. ed est. pag.) (1-40)_240×340 15/02/2018 13:28 Pagina 3

ATTENZIONE

OSSERVARE LE SEGUENTI AVVERTENZE

1)	Se un voto è stato espresso **SOLO** sul nominativo di un candidato uninominale	Mettere due segni: • uno sulla tabella *A* • un altro sulla tabella *B*
2)	Se un voto è stato espresso **SOLO** per una lista	Mettere due segni: • uno sulla tabella *A* • un altro sulla tabella *C* in corrispondenza della lista votata
3)	Se un voto è stato espresso **SIA** sul candidato uninominale **SIA** sulla lista	Mettere due segni: • uno sulla tabella *A* • un altro sulla tabella *C* in corrispondenza della lista votata
4)	Se sono stati espressi voti su **PIÙ** candidati uninominali e/o su **PIÙ** liste, anche collegate tra di loro	LA SCHEDA È NULLA
5)	In caso di nullità (o di contestazione e provvisoria non assegnazione) di uno o più voti ai candidati uninominali e/o alle liste	LA SCHEDA DEVE CONSIDERARSI INTERAMENTE NULLA (O INTERAMENTE CONTESTATA E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATA)
6)	I voti di cui alla Tabella *A* devono corrispondere alla SOMMA dei voti contenuti nella Tabella *B* + i voti delle Tabelle *C*	

COME SI VOTA – 7
VOTO DISGIUNTO

COME SI VOTA – 7
VOTO DISGIUNTO

Non è consentito il voto disgiunto, vale a dire votare un candidato e una lista collegata ad un altro candidato. In questo caso il voto sarà annullato

FAVOR VOTI

Una scheda va considerata valida ogni qualvolta si riesce a interpretare la volontà dell'elettore e quest'ultima non è contraria alla legge – Principio ormai costante in dottrina e in giurisprudenza

CAUSE DI NULLITA'

- Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi i seguenti casi di nullità della scheda:

a) quando la scheda – votata o non votata- **presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto**;

b) quando la scheda – votata o non votata – **non è conforme al modello ministeriale, oppure non porta il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;**

c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata **in modo non univoco e non c'è possibilità di identificare la risposta prescelta.**

RISCONTRO VOTI SCRUTINATI

RIEPILOGO

- VOTI VALIDI AI CANDIDATI UNINOMINALI E/O AD UNA LISTA AD ESSI COLLEGATA
  [presente paragrafo, pagina 45, **totale Colonna *A***] ☐ ***A***

- VOTI VALIDI ESPRESSI SOLTANTO PER I CANDIDATI UNINOMINALI
  [presente paragrafo, pagina 45, **totale Colonna *B***] ☐ ***B***

- VOTI VALIDI PER L'UNICA / UNA DELLE LISTE COLLEGATE (ESCLUSI I VOTI VALIDI ESPRESSI SOLTANTO PER I CANDIDATI UNINOMINALI)
  [presente paragrafo, pagina 45, **totale Colonna *C***] ☐ ***C***

$B + C = A$

- SCHEDE BIANCHE
  [paragrafo 24, pagina 32] ☐ ***D***

- SCHEDE NULLE
  [paragrafo 25, pagina 33] ☐ ***E***

- SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI
  [paragrafo 27, pagina 37] ☐ ***F***

- **TOTALE**
  $A + D + E + F =$ ☐ ***G*** (*)

- TOTALE DEI VOTANTI DELLA SEZIONE
  [paragrafo 17, pagina 26] ☐ ***H*** (*)

(*) Il TOTALE *G* deve corrispondere al TOTALE DEI VOTANTI *H*.

TAGLIANDO ANTIFRODE- 1

- Le schede elettorali saranno munite di un tagliando removibile (c.d. "tagliando antifrode") riportante un codice alfanumerico in serie.

- Il bollino adesivo va applicato *"nell'apposito riquadro stampato sull'appendice piegata e perforata lungo la parte inferiore di ogni scheda di voto"* (v. pag.9 verbale) durante la fase di autenticazione delle schede il sabato pomeriggio

TAGLIANDO ANTIFRODE - 2

- Durante le consultazioni, prima di consegnare la scheda elettorale, il Presidente fa prendere nota del numero del tagliando sulla lista sezionale in corrispondenza del nominativo dell'elettore stesso o, se non c'è spazio, nella colonna delle annotazioni.

TAGLIANDO ANTIFRODE – 3 -

- Una volta compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente verifica che il codice alfanumerico riportato sul tagliando antifrode coincida con quello annotato sulla lista sezionale all'atto di consegna della scheda, quindi lo stacca e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.
- Il tagliando va conservato in apposite buste [busta n.2/A (EP) per il Senato, busta n.2/A (EP) per la Camera]

TAGLIANDO ANTIFRODE – 4 -

- La scheda restituita SENZA tagliando antifrode va vidimata dal Presidente e da almeno due scrutatori e va allegata al verbale (v.pag. 21 verbale e p.72 istruzioni)
- Nel verbale si prende nota del nome dell'elettore, che non può più essere ammesso al voto, ma che andrà computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero di votanti

TAGLIANDO ANTIFRODE – 5 -

- Se il tagliando si è staccato per incuria o per errore, all’elettore va riconsegnata una nuova scheda, mentre la prima va considerata deteriorata (v. p. 22 verbale e p.74 istruzioni)

TAGLIANDO ANTIFRODE – A.A.A.

Se nell’urna viene inserita una scheda con il tagliando antifrode, tale scheda va dichiarata NULLA perché il voto è identificabile

SUGGERIMENTI PRATICI

1) Non avere fretta

2) Controllare che:

- l'elettore si trovi nel seggio giusto e abbia con sé la tessera elettorale
- non vi siano omonimie
- L'elettore voti solo per la Camera o per Camera e Senato

3) Apporre il timbro sulla tessera elettorale solo dopo che l'elettore ha ritirato la scheda elettorale

SUGGERIMENTI PRATICI

4) Per evitare che l'elettore inserisca la scheda nell'urna senza aver prima tolto il tagliando antifrode, posizionare un foglio di carta sopra la fessura dell'urna;

5) Ricordarsi di togliere SEMPRE il tagliando antifrode

6) Le schede Camera/Senato non devono essere sovrapposte durante l'apposizione del voto

7) Essere reperibili nei giorni successivi alle elezioni

SI RICORDA AI PRESIDENTI CHE…

…

- alle ore 14.00 di sabato 3 marzo dovranno prelevare il materiale elettorale presso l'ex tribunale di contrà Santa Corona;
- alle ore 16.00 di sabato 3 marzo dovrà essere costituito il seggio e dovrà esserne data comunicazione al Comune;
- entro le ore 07.00 di domenica dovrà essere ricostituito il seggio;
- domenica alle ore 12.00, alle ore 19.00 e alle ore 23.00 dovrà essere comunicato al Comune il numero dei votanti. Nel comunicato delle 23 i votanti dovranno essere distinti in maschi e femmine e numero totale.
- Le operazioni dovranno essere ultimate entro le ore 14 di lunedì 5 marzo.

CORSO AI PRESIDENTI SEGGIO

GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE